

**Accordo quadro
sui criteri di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio
per l'anno 2015
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali**

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- CisaL Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

visto l'art.19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga"*;

vista la L. 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare l'art. 2 commi 64, 65, 66 che prevedono la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

vista l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 Novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive;

vista la l. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

visto l'Accordo Quadro sottoscritto in data 30 dicembre 2013, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

visto l'Addendum all'Accordo Quadro del 30 dicembre 2013, sottoscritto in data 2 aprile 2014;

visto il 2°Addendum all'Accordo Quadro del 30 dicembre 2013, sottoscritto in data 27 giugno 2014;

visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

vista la Circolare n. 19 del 11 settembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: "Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";

vista la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: "Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";

vista la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014 del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali avente ad oggetto: "Ammortizzatori sociali in deroga-anno 2015";

vista la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 cd "Legge di Stabilità 2015";

vista la nota n. 721235 del 30 dicembre 2014 della Direzione regionale lavoro Ufficio Vertenze e ammortizzatori sociali avente ad oggetto: "Ammortizzatori sociali in deroga-anno 2015";

ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015, in linea con la disciplina normativa vigente in materia.

B
A-C
2
W AF
V B / CS
CS
CS

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Il presente Accordo definisce, i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per l'anno 2015.

1. RISORSE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le risorse disponibili per l'anno 2015 sono prioritariamente destinate al finanziamento della cassa integrazione in deroga nella misura del 90%.

2. REQUISITI SOGGETTIVI

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga imprese di cui agli artt. 2082 c.c. e 2083 c.c. di ogni settore, a esclusione del settore della pesca.

3. TIPOLOGIE DI IMPRESE

Posso richiedere la Cassa integrazione in deroga le seguenti imprese:

Imprese tipologia A

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate sul territorio della Regione Lazio, non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 già costituiti e operativi.

Imprese tipologia B

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate sul territorio della regione Lazio soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 già costituiti e operativi.

Per le imprese della tipologia B il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

4. CAUSALI

La cassa integrazione in deroga può essere concessa per le seguenti causali:

11. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG IN DEROGA.

11.1. Consultazione Sindacale relativa a richieste di prima concessione.

L'impresa che intende accedere alla CIG in deroga deve avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando ai soggetti di cui alla L.164/1975 la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario (**comunque non superiore a mesi 5**) e il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Le sospensioni dal lavoro o le riduzione dell'orario dei lavoratori non possono precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale.

La richiesta di esame congiunto deve essere inoltrata alla Regione Lazio (attraverso la casella di posta elettronica: convcigderoga@regione.lazio.it) e, sempre a mezzo posta elettronica, ai soggetti di cui alla L.164/1975.

La consultazione sindacale per le richieste di CIG in deroga deve concludersi, previa apposita convocazione, sempre a mezzo di posta elettronica, presso la sede della Regione Lazio, con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali **entro trenta giorni dalla data di invio della richiesta di convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'impresa richiedente.**

Il verbale di accordo sottoscritto in sede regionale deve necessariamente riportare tutti i seguenti dati:

- a. data dell'accordo;
- b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (impresa, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- c. i dati identificativi dell'impresa, con la specifica sia della sede legale sia della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
- d. indicazione della causa che ha costretto l'impresa a una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberanti;
- f. dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che l'impresa:
 - non può usufruire di CIGO o la CIGS o delle misure di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92;
 - ha concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
 - ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;
- h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, i relativi periodi e la causale di intervento;

- a. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o al datore di lavoro o ai lavoratori;
- b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi aziendali;
- d. ristrutturazione o riorganizzazione.

5. Il trattamento di integrazione salariale in deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o parte di essa.

Non si considera cessazione totale o parziale di impresa l'ammissione a procedure concorsuali, nelle quali così come previsto dal novellato art. 3, commi 1 e 2 della L. 223/91, gli Organi della procedura siano in grado di dimostrare fondate prospettive di ripresa dell'attività, attraverso la cessione anche parziale della società stessa.

6. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa e il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità quali: ferie residue e maturate, permessi, banca ore o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

7. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in CIG in deroga, a meno che l'impresa e il datore di lavoro non diano prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

8. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le prestazioni previste dai Fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ove già costituiti e operativi e alle prestazioni previste per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà Residuale, istituito con Decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, a far data dalla sua piena operatività.

9. LAVORATORI BENEFICIARI

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2015.

10. DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA

Il trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva, può essere concesso a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per un periodo di 5 mesi nell'arco di un anno.

Nell'accordo sindacale l'impresa deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS o delle misure di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92. La Regione Lazio, si riserva di verificare, nella fase istruttoria sulla domanda di Cig in deroga anche attraverso il coinvolgimento degli organi ispettivi di cui alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro – Direzione Regionale Lavoro del Lazio - la veridicità di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Lazio trasmette le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, e procede per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

In caso di concessione di CIG di deroga concernente società del settore della sanità privata, in ragione delle specificità connesse alle normative vigenti, è necessario coinvolgere nell'esame congiunto anche i competenti uffici della Cabina di regia del Sistema Sanitario Regionale. A tal fine, l'impresa deve informare anche i suddetti uffici dell'istanza di concessione della CIG in deroga e gli stessi partecipano all'esame congiunto su impulso dell' Assessorato al Lavoro, Direzione Regionale Lavoro.

11.2 Consultazione sindacale relativa a richieste di prima concessione e riguardanti accordi di Cig in deroga scaduti alla data del 30/11/2014, alla data del 31/12/2014 e quelli che pur non rientrando nelle due casistiche descritte sono relativi a eventi avvenuti nel periodo 01/1/2015 – 16/1/2015.

Ai sensi della nota n. 721235 del 30 dicembre 2014 della Direzione regionale lavoro Ufficio Vertenze e ammortizzatori l'impresa che nel 2014 ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga e i cui accordi sono scaduti alla data del 30/11/2014, o alla data del 31/12/2014 o, l'impresa che pur non rientrando nelle due casistiche descritte ha comunque fatto istanza di prima concessione nel periodo 01/1/2015 – 16/1/2015 ai sensi di quanto previsto nella nota citata, può prevedere un nuovo periodo di CIG in deroga per un periodo non superiore a mesi 5, **sulla base di un nuovo accordo da sottoscrivere tra le parti in sede sindacale.**

L'accordo deve contenere alcuni dati essenziali (causale, periodo interessato, lavoratori coinvolti) sulla base di un modello predisposto dalla Regione e disponibile on line.

L'accordo sindacale si intende recepito in sede istituzionale mediante l'invio del modello *on line* che recepisce il presente accordo quadro e comunque nel rispetto del termine previsto per la presentazione dell'istanza (giorni 20 dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro).

In caso contrario, fatto salvo quanto stabilito dalla nota n. 721235 del 30 dicembre 2014 della Direzione regionale lavoro Ufficio Vertenze e ammortizzatori, la Regione Lazio procede d'ufficio, in fase istruttoria, a decurtare il trattamento, per il periodo intercorrente dalla data di sospensione indicata fino alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Ac

scaduto

SM 6 AF W VB A [signature] [signature] [signature]

[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

Resta inteso che l'importo del trattamento economico concesso, è ridotto, a partire dal 13mo mese di erogazione, secondo i criteri previsti dal comma 66 dell'art. 2 della legge 92 del 2012.

Resta comunque esclusa la possibilità di stipulare accordi in sede sindacale in casi di istanze concernenti società che, in prossimità della scadenza degli ammortizzatori, hanno avviato procedure di mobilità ai sensi degli Art. 4 e 24 della 223/91. E' altresì esclusa la possibilità di accordi in sede sindacale in caso di istanze concernenti società nel settore della sanità privata, in quanto, in ragione delle specificità connesse alle normative, è necessario coinvolgere nell'esame congiunto anche i competenti uffici dell'Assessorato Regionale alla Sanità. In tali casi pertanto gli esami congiunti sono svolti esclusivamente in sede istituzionale.

12. PRESENTAZIONE DOMANDA

Nelle more della procedura telematica da parte dell'Inps per la presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al punto 2 del presente Accordo, una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, l'impresa interessata invia la domanda in via telematica, secondo le modalità già in uso, alla Regione Lazio, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 2, comma 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1/8/2014 (entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro).

La Regione Lazio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso e emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione in deroga (Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Lavoro) e lo trasmette, per il tramite del sistema informativo dei percettori, all'Inps. L'Inps, una volta verificata la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, eroga il trattamento concesso.

Le domande sono valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione dall'apposito Ufficio della Direzione regionale Lavoro della Regione Lazio.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, vengono sospese e riesaminate soltanto dopo che l'impresa fa pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Lazio per mezzo di posta elettronica.

L'impresa è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata sempre a mezzo di posta elettronica. Decorsi 7 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni richieste, la domanda è respinta.

Le modalità di presentazione della domanda all'INPS e l'interazione gestionale con la Regione sono definite sulla base delle disposizioni emanate dall'Istituto di Previdenza e delle intese operative raggiunte fra i due Enti a livello regionale e messe tempestivamente a conoscenza degli operatori del sistema.

13. INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA E OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di CIG in deroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 co.40 e ss. della Legge 28 giugno 2012, n.92.

Ne consegue che il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

14. MONITORAGGIO CIG IN DEROGA

Al fine di favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse impegnate, le aziende devono comunicare alla Regione, mediante il sistema *Cig on-line*, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

15. CONTROLLO CIG IN DEROGA

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di CIG in deroga autorizzati, le imprese, al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, devono comunicare *on line* preventivamente alla Regione Lazio, entro le ore 24 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione sia il successivo reintegro.

Devono inoltre comunicare i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in CIG.

E' considerato motivo di interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, l'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di lavoratori assunti con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento dei medesimi compiti in precedenza assegnati ai lavoratori per i quali lo stesso datore beneficia dell'ammortizzatore in deroga. Del pari, si considera motivo di interruzione l'eventuale successiva esternalizzazione delle attività svolte dai lavoratori per i quali si fruisce del trattamento di CIG in deroga.

16. MOBILITA' IN DEROGA

All'indennità di mobilità in deroga, è destinata in via prioritaria la misura del 10% delle risorse complessivamente disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'indennità di mobilità in deroga, ai sensi della normativa nazionale vigente, può essere concessa esclusivamente ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000 che risultino titolari fino al 31/12/2014 di trattamento di indennità di mobilità in deroga a seguito di specifico accordo intervenuto in sede Regione Lazio ai sensi dell'Accordo quadro del 23 ottobre 2014 e del successivo accordo del 4 dicembre 2014 e che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni.

Per tali lavoratori la durata massima consentita per l'anno 2015 è pari a mesi 6 estensibili a mesi 8 per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 218/1978

E' pertanto da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge 223/1991, alle indennità Aspi e Mini Aspi, alle indennità di disoccupazione Agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Parimenti, si chiarisce che non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, delle indennità Aspi e Mini Aspi, delle indennità di disoccupazione Agricola con requisiti ordinari e ridotti

16.1 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ IN DEROGA.

I trattamenti di Mobilità in deroga sono concessi sulla base della seguente procedura:

- a. Il lavoratore che intende beneficiare della indennità di mobilità in deroga, deve recarsi entro 60 giorni dalla data del 31/12/2014, presso una organizzazione sindacale per l'attivazione della relativa procedura, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso all'istituto.
- b. L'organizzazione sindacale raccoglie l'istanza del lavoratore nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo,
- c. L'organizzazione sindacale, a decorrere dal 30/1/2015 e comunque entro e non oltre la data del 28/2/2015 chiede l'incontro alla Regione Lazio per la sottoscrizione dell'accordo, mediante la casella di posta elettronica convmobderoga@regione.lazio.it
- d. La Regione Lazio nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'email sopra indicata procede alla convocazione dell'organizzazione sindacale per la sottoscrizione del relativo accordo.
- e. Successivamente, l'organizzazione sindacale provvede a presentare istanza on line alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la medesima piattaforma e modalità impiegate precedentemente (www.portalavoro.regione.lazio.it).
- f. Il competente Ufficio dell'Assessorato al lavoro Direzione regionale lavoro, istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione di cui al punto d) e le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.
- g. La Regione Lazio trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

17. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, resta fermo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 e dalla circolare n. 19 del 11 settembre 2014 e successive note e circolari ministeriali sopra richiamate.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività del citato Decreto Interministeriale da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e dell'INPS .

REGIONE LAZIO

lie vasc

- CGIL Roma e Lazio *[Signature]*
- CISL Lazio *[Signature]*
- UIL Lazio *Apostino Colcapo*
- UGL Lazio *[Signature]*
- ~~Unindustria~~ Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo *[Signature]*
- Federlazio *[Signature]*
- Lega coop Lazio *[Signature]*
- Confcooperative Lazio *[Signature]*
- AGCI Lazio *[Signature]*
- Confcommercio Lazio *[Signature]*
- Confesercenti Lazio *[Signature]*
- Confartigianato Imprese Lazio *[Signature]*
- Casartigiani Lazio *[Signature]*
- Coldiretti
- CNA Lazio *[Signature]*
- Confetra Lazio
- Federalberghi *[Signature]*
- Cisl Lazio *[Signature]*
- Confapi Lazio *[Signature]*
- CDO
- ABI

Roma, 16 gennaio 2015